

Legge regionale 19 luglio 1982, n.58

**Modifiche alla L.R. n. 11 del 1980 - Norme per la promozione delle attività teatrali, musicali, cinematografiche e audiovisive**

ARTICOLO UNICO

E' introdotto il seguente art. 16 quater

"Art. 16 quater

(Norma transitoria per i contributi relativi al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1983):

Le domande di contributo per le iniziative di particolare rilevanza regionale, di cui al Titolo II devono essere presentate alla Giunta regionale entro il 31 ottobre 1982.

Le domande di contributo relative alle iniziative di cui al Titolo III devono essere presentate entro il 31 luglio 1982 al Comune nel cui territorio si intende realizzare l'iniziativa.

Il Comune trasmette entro il 30 settembre 1982 le domande all'associazione intercomunale di cui fa parte ai sensi della LR 17 aprile 1979 n. 37, con proprio parere di conformita' alle finalita' ed al programma regionale di cui agli artt. 1 e 13.

L'associazione intercomunale predispone una proposta di piano di finanziamento, con l'indicazione delle priorita' relative ai soggetti beneficiari, che trasmette alla Regione per l'approvazione entro il 31 ottobre 1982.

La Giunta regionale predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti e lo trasmette al Consiglio regionale che l'approva entro il 31 dicembre 1982."